PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 15

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province e' aumentata a lire 8. I comuni e le province che abbiano gia' deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 30 settembre 1987. La deliberazione e' immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 30 settembre 1987. Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure gia' vigenti per lo stesso anno 1987. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facolta', deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 30 settembre 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987.

Versione in vigore dal 1 settembre 1987, non più in vigore dal 31 ottobre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
Titolo	II — Disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-359-1987/art-15-addizionale-sul-consumo-dell-energia-elettrica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it